



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Prima Civile

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura di CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO n. 68-2/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona dei sig.ri Magistrati:

E. RIZZI	presidente
F. CLARIS APPIANI	giudice
F.ROCCA	giudice delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.2.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo LIQUIDATORIO

presentato da

FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L., codice fiscale e partita IVA 04255890966, con sede legale in Copiano (PV), via Vistarino, 14/G, con l'avv. Osvaldo Mossini;

ricorrente

Commissario giudiziale: dott. PIETRO GRIFFINI

IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI

Visto il ricorso presentato dalla società ammessa alla procedura di concordato preventivo;
constatata l'assenza di opposizioni;
constatato il superamento delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta (62,36% favorevoli, 2,66% contrari e 34,97% astenuti, v. nota del Commissario del 31.1.2024);
ritenuto che in questa sede il Collegio è chiamato a verificare che perduri l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (già appurate in fase di ammissione, v. anche parere del Commissario depositato il 21.7.2023) e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;
accertata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta;
rilevato che la proposta non prevede la suddivisione in classi dei creditori;
ribadita la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati;

OSSERVA



In ordine al perdurare dei presupposti per l'omologazione del concordato può rinviarsi alla relazione definitiva depositata dal Commissario giudiziale il 15.1.2024 nella quale ha così concluso: *“La percentuale riservata ai creditori chirografari, calcolata sulla base del fabbisogno concordatario sopra meglio illustrata, ammonta al 20,06%. Sebbene tale percentuale sia di poco superiore al minimo legale, statuito dall'84, 4° comma, C.C.I.I., è opportuno sottolineare, una volta di più come la ventilata transazione con la compagnia assicurativa Helvetia, che necessariamente porta con sé gli accordi con Radi ed SG Leasing, e comunque subordinata all'omologa concordataria comporterebbe un sensibile aumento della soddisfazione riservata al ceto chirografario”*.

Peraltro, successivamente al deposito del piano la società in concordato ha stipulato le suddette transazioni, autorizzate dal giudice delegato.

Il Commissario ha appurato che la transazione con Radi ha aumentato l'attivo concordatario di € 60.891,93 mentre la transazione con la compagnia assicurativa ha aumentato la percentuale destinata ai creditori chirografari di circa il 10%.

Sussistono pertanto a maggior ragione tutti i presupposti per omologare il concordato preventivo liquidatorio.

Il Collegio non ravvisa obiezioni alla nomina quale liquidatore giudiziale del dott. Massimo Mustarelli con il compenso pattuito al di sotto dei minimi tariffari, avendo i requisiti per svolgere efficacemente l'incarico.

RITENUTO

per quanto sopra esposto che la proposta sia ragionevole, fondata su dati realistici e che i risultati previsti debbano ritenersi ragionevolmente conseguibili nei modi e nei tempi indicati;
ritenuto che occorra nominare un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

visti gli artt. 48 e 112 e ss. CCII;

OMOLOGA

il CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO presentato da FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L., codice fiscale e partita IVA 04255890966;

CONFERMA

l'incarico di Commissario Giudiziale in capo al dott. PIETRO GRIFFINI;

NOMINA

liquidatore giudiziale il dott. MASSIMO MUSTARELLI, il quale ha dato la sua disponibilità in tal senso, senza variazione per i saldi concordatari, precisando che allo stesso si applicano gli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137, 231 e 358 CCII in quanto compatibili;

DISPONE

LE SEGUENTI MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO LIQUIDATORIO



- a. il commissario giudiziale dopo l'omologazione del concordato ne sorveglia l'adempimento secondo le modalità indicate nella presente sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori;
- b. Il liquidatore, entro 30 giorni dalla nomina, provvede, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma degli artt. 39 e ss. CCII e rettifiche ai sensi dell'art. 104 CCII, nonché delle altre notizie che può raccogliere, a formare l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, che deposita nel fascicolo telematico, accompagnato dal parere del commissario giudiziale, dandone notizia a tutti i creditori;
- c. il liquidatore procede alla pubblicità delle vendite *ex art.* 490, comma 1, c.p.c. nel minor tempo possibile e almeno due volte all'anno;
- d. alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti in esecuzione del concordato si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili (artt. 214 e ss.);
- e. per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore deve munirsi del parere favorevole del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato; in caso di parere contrario del commissario giudiziale, il liquidatore deve essere autorizzato dal giudice delegato al compimento dell'atto medesimo;
- f. il compenso di avvocati, tecnici o coadiuvanti nominati dal legale rappresentante deve essere determinato dal giudice delegato;
- g. il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione attraverso il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata sulla scorta delle scritture contabili, indicando, per ciascuna voce attiva e passiva, le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente ed i tempi presumibili di realizzo e/o di liquidazione; la stessa è corredata da una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che il liquidatore dovrà o intende assumere per l'ulteriore attività liquidatoria, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura;
Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo telematico;
- h. il liquidatore informa prontamente il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo a un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
- i. il commissario giudiziale, rilevato il mancato o ritardato compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, deve riferire al Tribunale che può attribuirgli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore;
- j. il liquidatore comunica al commissario giudiziale e ai creditori le circostanze che possono costituire rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari ovvero costituire motivi di annullamento ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII;
- k. le somme riscosse dal liquidatore sono immediatamente versate sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale e aperto ai sensi dell'art. 47, comma 2, CCII, con conseguente estinzione di ogni altro conto o libretto su cui siano depositate le somme di pertinenza della procedura;
- l. il liquidatore, sentito il parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e



previa comunicazione al giudice delegato, provvede, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione delle rispettive ragioni di credito, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate dalla liquidazione dei beni della debitrice; non è necessario il mandato di pagamento;

- m.** il liquidatore effettua i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, previo parere favorevole del commissario giudiziale. Deposita nel fascicolo telematico e invia al commissario giudiziale la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- n.** il liquidatore informa il giudice delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa prendere i provvedimenti previsti dall'art. 112 CCII;
- o.** conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto corrente. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo telematico, chiedendo la fissazione dell'udienza per l'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 231 CCII, a cui deve partecipare anche il liquidatore;
- p.** conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9, CCII con istanza di archiviazione della procedura;

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato;

DISPONE

che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza a norma dell'art. 48, comma 5, CCII e a comunicarla alla debitrice e al Commissario giudiziale;

che il Commissario giudiziale provveda a comunicare la presente sentenza a tutti i creditori.

Pavia, 14.3.2024

Il Presidente
Erminio Rizzi

